



COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'
Provincia di Cuneo

**REGOLAMENTO
PER L'ESENZIONE DALLA
PARTECIPAZIONE
ALLA SPESA SANITARIA**

Approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 30/01/2012

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di contribuzione alla spesa sanitaria utilizzando come strumenti di contrasto della povertà erogate dal Comune a favore di singoli e di nuclei familiari che dispongono di redditi insufficienti. A tal fine stabilisce i requisiti generali di accesso, tenendo conto della composizione e delle caratteristiche di ciascun nucleo familiare e delle agevolazioni già previste da parte del Sistema Sanitario Nazionale.

ART. 2 – BENEFICIARI

Posso beneficiare dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria i cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti e con residenza anagrafica nel Comune di Villanova Mondovì. I cittadini stranieri devono possedere una regolare carta di soggiorno o un permesso di soggiorno con validità in corso, rilasciato per uno dei motivi previsti dalla vigente normativa.

ART. 3 – CRITERI GENERALI PER L'ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA

Per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria s'intende l'intervento del Comune a parziale copertura delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie (tickets) richieste dal Servizio Sanitario ai soggetti non già direttamente esentati dall'ASL di residenza, per le fattispecie previste dalle normative sanitarie vigenti.

Non possono beneficiare dell'intervento comunale le persone che rientrano nelle condizioni per le quali il Servizio Sanitario già prevede esenzioni per reddito o per altri fattori.

Possono beneficiare dell'intervento anche le persone che siano contemporaneamente già esentate dall'ASL di residenza, per le fattispecie previste dalle normative sanitarie vigenti. Per tali fattispecie l'intervento comunale viene erogato limitatamente alle spese non ricomprese nell'esenzione già assicurata dal Servizio Sanitario.

Possono inoltre beneficiare dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria senza alcuna valutazione reddituale i minori residenti in Villanova Mondovì ed inseriti in affidamento temporaneo presso famiglie residenti o non residenti, sulla base del provvedimento del giudice tutelare emesso ex art. 2 L. 04/05/1983, n. 184 e S.m.i..

ART. 4 – DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Per avere diritto al beneficio il richiedente deve essere in possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) inferiore a € 7.000,00.

ART. 5 – ISTANZA E CONCESSIONE DEL BENEFICIO

Le istanze possono essere presentate presso gli uffici comunali in qualunque periodo dell'anno, sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445. tali istanze determinano il diritto, in capo al richiedente, ad ottenere il rimborso delle spese effettuate in ambito sanitario fino ad un concorrere massimo di € 36,00 annui per ciascun componente del nucleo familiare convivente. Tale valore può essere aggiornato ogni anno con provvedimento della Giunta Comunale. L'erogazione può essere riconosciuta solo in presenza di adeguata disponibilità di bilancio.

Le istanze devono essere corredate di copia della fattura di spesa rilasciata dall'ASL o dall'Azienda ospedaliera attestante la/le prestazione/i effettuata/e ed il relativo costo sostenuto dal cittadino. Tali fatture devono essere riferite a prestazioni effettuate nell'anno di riferimento.

Al termine dell'istruttoria effettuata dagli uffici comunali, al cittadino beneficiario viene disposta la liquidazione integrale della spesa sostenuta, fatta salvo la necessità di rispettare la soglia massima annuale prevista. Gli uffici comunali stabiliscono le modalità di erogazione e la periodicità del rimborso.

In caso di mancata concessione viene comunicato al richiedente, in forma scritta, il diniego motivato contro il quale è possibile ricorrere con la modalità di legge.

ART. 6 – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

Con la dichiarazione allegata alla domanda, il richiedente prende atto che, nel caso di ammissione al rimborso, saranno eseguiti controlli volti ad accertare, la veridicità delle informazioni fornite.

I cittadini le cui dichiarazioni risultino mendaci, dal beneficio acquisito e sono tenuti alla restituzione delle spese sostenute dal Comune in loro favore.

ART. 7 – VERIFICHE E CONTROLLI

Il Comune può verificare la sussistenza dei requisiti tramite i controlli previsti dal regolamento relativo alle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà pervenute al Comune di Villanova Mondovì cui si rinvia per quanto ivi disposto in merito.

INDICE

REGOLAMENTO PER L'ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SNITARIA	1
ART. 1 - OGGETTO.....	2
ART. 2 – BENEFICIARI	2
ART. 3 – CRITERI GENERALI PER L'ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA	2
ART. 4 – DETERMINAZIONE DEL REDDITO.....	3
ART. 5 – ISTANZA E CONCESSIONE DEL BENEFICIO	3
ART. 6 – OBBLIGATORI DEI BENEFICIARI	4
ART. 7 – VERIFICHE E CONTROLLI.....	4